



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo di Fano

ORDINANZA n°65/2013

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Fano,

- VISTE la circolare n°47 in data 05.08.1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Demanio marittimo e dei Porti, la circolare n°7792 in data 31.07.2007 dell'allora Ministero dei Trasporti – D.G. per le Infrastrutture della Navigazione marittima e interna e la circolare n°M_TRA/PORTI/855 in data 23.09.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. per i Porti, tutte inerenti la disciplina delle infrastrutture al servizio della nautica da diporto e l'ormeggio delle unità in transito;
- VISTO il decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., recante il "*Codice della nautica da diporto*";
- VISTO il decreto n°146 in data 29.07.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, afferente il "*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*";
- VISTO il decreto legislativo n°196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*");
- VISTA la legge n.172/2003 e ss.mm./ii., recante disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTI il decreto legislativo n°112/1998 e ss.mm./ii., attuante il "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, nr. 59*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario nr. 77 – (Rettifica G.U. n.116 del 21 maggio 1997) e la legge n°88/2001 e ss.mm./ii.;
- RITENUTO necessario mantenere costante aggiornata la situazione degli ormeggi e delle caratteristiche delle unità da diporto presenti all'interno degli ambiti portuari di Fano, ivi incluso il Canale Albani, al fine di migliorare la sicurezza portuale nonché i tempi e le modalità di intervento all'eventuale verificarsi di situazioni emergenziali;
- RITENUTO altresì necessario dare attuazione e contestualizzazione alle direttive impartite con la normativa e le circolari sopra richiamate;
- VISTI gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI gli atti d'Ufficio

ORDINA

Articolo 1

(Generalità sull'ormeggio delle unità da diporto)

Negli ambiti spaziali del porto di Fano, ivi incluso il Canale Albani, è possibile ormeggiare le unità da diporto solo ed esclusivamente:

- nei porti e/o negli approdi turistici;
- presso pontili e specchi acquei in concessione per tale finalità (diporto nautico).

In tutti i restanti spazi portuali e salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, è espressamente vietato l'ormeggio delle unità da diporto. Tale ultima circostanza, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 7, comporterà l'automatica facoltà in capo all'Autorità marittima, ove sussistano esigenze connesse alla sicurezza portuale/della navigazione e/o alla salvaguardia della vita umana in mare, di ordinarne la rimozione d'ufficio, con spese a carico del legittimo proprietario e senza addebiti di sorta per la citata Amministrazione.

Articolo 2

(Informazioni all'Autorità marittima)

Tutti i titolari di concessioni demaniali marittime, prioritariamente o meno destinate all'ormeggio di unità da diporto, devono presentare all'Ufficio Circondariale marittimo di Fano annualmente, entro la data del 15 maggio, apposita comunicazione (secondo *fac-simile* in allegato 1) contenente i seguenti dati:

- estremi di identificazione della Società/dell'Ente/della persona fisica titolare della concessione demaniale marittima;
- estremi dell'atto di concessione demaniale marittima, con contestuale indicazione della relativa data di scadenza e dei metri quadri assentiti (sia per l'area a terra che per gli specchi acquei);
- metri lineari di banchina e/o pontili utili all'ormeggio (in aderenza alle previsioni dell'atto concessorio);
- personale dipendente da contattare in casi di emergenza, come meglio delineato nel successivo articolo 3.

Alla stessa comunicazione, inoltre, dovrà essere allegata idonea planimetria recante il "piano degli ormeggi", dalla quale dovrà evincersi la situazione inerente tutta l'area in concessione nonché:

- i posti di ormeggio e la categoria/le caratteristiche delle unità da diporto cui sono destinati;
- i posti d'ormeggio riservati alle unità in transito, come meglio disciplinati al successivo articolo 5.

Articolo 3

(Obblighi del Concessionario)

Ferme restando le obbligazioni poste da qualsivoglia atto autorizzativo rilasciato al concessionario per la gestione dello specchio acqueo, ivi compresa la concessione demaniale marittima, il medesimo è tenuto a garantire:

- a) la pulizia delle banchine;
- b) la pulizia dello specchio acqueo;
- c) disponibilità di adeguate dotazioni antincendio e antinquinamento, per il c.d. "primo intervento" in casi di emergenza;
- d) un idoneo servizio di guardianato nell'ambito delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei assentiti in concessione, precipuamente volto a garantire la sicurezza degli ormeggi;
- e) l'allertamento dell'Autorità marittima, delle Forze di Polizia e/o degli Enti preposti al soccorso, al verificarsi di situazioni emergenziali di qualsiasi natura;
- f) la reperibilità telefonica, senza soluzioni di continuità, delle persone individuate quali responsabili di ciascun sodalizio nautico, mediante compilazione di apposita rubrica da consegnare all'Autorità marittima e alle Forze di Polizia locali;
- g) a proprie spese – ferma restando la facoltà di rivalersi successivamente verso terzi responsabili – la rimozione e la custodia di unità navali in stato di abbandono e/o che, seppur non siano qualificabili quali "rifiuto" ai sensi della normativa vigente in materia, a insindacabile giudizio dell'Autorità marittima costituiscano pericolo o intralcio per la sicurezza della navigazione;

- h) a proprie spese – ferma restando la facoltà di rivalersi successivamente verso terzi responsabili – l'adozione dei primi interventi eventualmente necessari a prevenire/contrastare/arginare potenziali forme di inquinamento marino all'interno dello specchio acqueo assentito in concessione, anche su disposizione dell'Autorità marittima;
- i) la tenuta di un registro, ove possibile anche "informatico", relativo alle unità presenti presso i propri posti d'ormeggio, con l'indicazione specifica della natura temporale di assegnazione del medesimo (temporaneo, in transito o stabilmente assegnato);
- j) la tenuta, per ciascuna unità ospitata agli ormeggi (ancorché in transito), di una "scheda di informazioni" recante quanto meno le generalità del proprietario e di tutti i soggetti eventualmente presenti a bordo durante la sosta, gli estremi dei relativi documenti di identità e i dati dell'unità (nome, Stato di bandiera, estremi di iscrizione nei relativi registri – ove possibile – e dati tecnico-dimensionali), includenti l'effettiva destinazione d'uso al momento dell'approdo (diporto puro o impiego per finalità commerciali, ancorché temporaneo);
- k) assistenza radiotelefonica e pronto intervento in favore di utenti/soci/avventori, per i sinistri e/o gli eventi emergenziali che si dovessero verificare negli specchi acquee in concessione;
- l) il costante aggiornamento degli utenti circa le condizioni meteorologiche in atto e previste, onde consentire adeguate azioni di prevenzione nei confronti di fenomeni atmosferici/climatici di entità tale da compromettere – anche solo potenzialmente – la sicurezza degli ormeggi e, più in generale, di tutto il sedime demaniale marittimo in concessione.

Articolo 4

(Disposizioni specifiche sull'ormeggio delle unità da diporto)

Il titolare della concessione demaniale marittima assegna ad ogni utente/socio il posto d'ormeggio, rigorosamente dopo averne verificato, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'adeguatezza alle caratteristiche dimensionali dell'unità interessata, dichiarate dall'utente prima dell'effettivo ormeggio (lunghezza, larghezza e pescaggio) e, comunque, nel rispetto del piano degli ormeggi in vigore.

Il concessionario, al verificarsi di gravi e imprevedibili episodi ovvero per prevenire ragionevolmente il loro accadimento di cui dovrà comunque essere informata tempestivamente l'Autorità marittima, ha facoltà di modificare temporaneamente l'assegnazione degli ormeggi; in tale circostanza, l'utente è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio o comunque ad attenersi alle indicazioni specifiche all'uopo impartite dal concessionario.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora l'utente non adempia a quanto disposto dal concessionario, quest'ultimo può procedere allo sgombero coattivo del mezzo nautico con proprie risorse, ferma restando la facoltà di rivalersi su terzi per le spese sostenute.

Parimenti, al verificarsi di circostanze che rischino di compromettere la sicurezza della navigazione e/o la vita umana in mare, l'Autorità marittima può disporre la variazione temporanea del piano degli ormeggi ovvero l'allontanamento dall'ormeggio delle unità navali, a proprio insindacabile giudizio e senza addebiti di sorta.

Articolo 5

(Disponibilità di posti d'ormeggio per le unità in transito)

Il titolare della concessione demaniale marittima deve garantire una riserva di posti d'ormeggio destinati alle unità in transito, nella misura tassativa minima del 10% rispetto al totale dei posti barca previsti dal piano degli ormeggi.

Inoltre, la disponibilità dei posti d'ormeggio per le unità in transito deve tener conto di una proporzionale individuazione degli stessi in base alle diverse categorie dimensionali previste dal medesimo piano degli ormeggi.

Il piano degli ormeggi di cui al precedente articolo 2 deve essere compilato nel rispetto dei criteri delineati ai precedenti commi.

Per l'utilizzazione di tale tipologia di posti d'ormeggio il concessionario è tenuto a prevedere apposite voci tariffarie, avendo cura di garantire la gratuità dell'ormeggio per unità da diporto stazionanti per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle 20:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Detto specifico regime tariffario dovrà essere partecipato all'Autorità marittima – per “presa d'atto” – e all'Ente concedente, oltrech  adeguatamente pubblicizzato in favore degli utenti/avventori.

L'utente in transito non potr  sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni, salvo diversa disponibilit  accordata dal Gestore e/o nell'ipotesi di accertata avaria in fase di riparazione.

Le unit  in transito potranno utilizzare gli ormeggi a loro destinati, semprech  ve ne sia disponibile uno di dimensioni adeguate alla propria unit .

Le unit  in transito, nelle more dell'assegnazione di un posto di ormeggio a seguito di formale richiesta avanzata al concessionario, dovranno attendere in sosta evitando di cagionare situazioni di potenziale pericolo o intralcio alla navigazione.

Il diritto al posto d'ormeggio “in transito” viene meno non appena l'unit  si allontana dal medesimo.

Articolo 6

(Disposizioni sanzionatorie)

  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o pi  grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente ordinanza, a seconda dei casi, sar  sanzionata:

- ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi del decreto legislativo n 171/2005 e ss.mm./ii., per le violazioni riconducibili alla condotta di unit  da diporto;
- ai sensi del Codice della strada.

Fano, 17.12.2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio MARILLI

Al _____

COMUNICAZIONE ANNUALE (da presentare entro il 15 maggio)
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. _____ IN DATA _____
RELATIVA AI POSTI ORMEGGIO PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
in Via/Piazza _____ n. _____ Tel. _____

(da compilare in caso di Società/Enti/Persone giuridiche)

in qualità di Titolare/Legale rappresentante/Presidente della _____
con sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____
Tel. _____ Fax. _____

COMUNICA

di essere titolare di concessione demaniale marittima n. _____ rilasciata da _____
in data _____ e scadente il _____ al fine di
mantenere in località _____ del comune di _____
un'area di _____
complessivi metri quadrati _____ di cui metri quadrati _____ di area a terra e metri quadrati _____ di specchio acqueo e/o pontili.

I metri lineari di banchina o pontili utili per l'ormeggio delle unità da diporto nell'area in concessione sono:
_____.

Il responsabile da contattare in caso di richiesta di ormeggio è il:

Sig. _____
Telefono sede _____
Telefono casa _____
Telefono cellulare _____
Firma (per il consenso al trattamento dei dati sopra riportati) _____

Il responsabile da contattare in caso di emergenza è il:

Sig. _____
Telefono sede _____
Telefono casa _____
Telefono cellulare _____
Firma (per il consenso al trattamento dei dati sopra riportati) _____

Alla presente si allega:

1. Planimetria (piano ormeggi) dell'area in concessione riportante:
 - tutti i posti di ormeggio con le relative caratteristiche delle unità da diporto che è possibile ormeggiare
 - i posti d'ormeggio riservati alle unità in transito con le rispettive caratteristiche (lunghezza, larghezza e pescaggio massimi consentiti).
2. Regolamentazione tariffaria in duplice copia relativa ai posti ormeggio riservati alle unità in transito per l'approvazione.

_____, _____
(luogo) (data)

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

FIRMA

In caso di invio per posta allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.